

- 4) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal governo delle Antille olandesi in entrambe le cause.
- 5) La parte interveniente sopporterà le proprie spese in entrambe le cause.

(¹) GU C 113 dell'11.4.1998 e C 137 del 2.5.1998.

- 3) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nella causa T-151/98.
- 4) La Commissione sopporterà tutte le spese.

(¹) GU C 151 del 16.5.1998 e C 358 del 21.11.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 febbraio 2000

nelle cause riunite T-46/98 e T-151/98, Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso di annullamento — Fondo europeo di sviluppo regionale — Riduzione di un contributo finanziario — Difetto di motivazione — Legittimo affidamento — Certezza del diritto)

(2000/C 102/43)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-46/98 e T-151/98, Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE), con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Daniel M. Tomasevic e poi dall'avv. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel, contro Commissione delle Comunità europee, (agente: signor Peter Oliver), aventi ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione che riduce un contributo finanziario concesso al ricorrente dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il progetto European city cooperation system, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor R.M. Moura-Ramos, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor P. Mengozzi, giudici, ha pronunciato, il 3 febbraio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione contenuta nella nota di addebito n. 97009405 F relativa al progetto European city cooperation system n. 91/00/29/003, emessa nel dicembre 1997 e modificata il 15 luglio 1998, è annullata nella parte che riguarda il rifiuto di cofinanziamento delle spese dichiarate non ammissibili dalla Commissione, ad eccezione di quelle relative agli Stati generali di Strasburgo per gli importi di 101 598 e 256 882 ECU.

- 2) Per il resto il ricorso nella causa T-46/98 è respinto.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1° febbraio 2000

nella causa T-63/98, Transpo i Maastricht BV e Marco Ooms contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Navigazione interna — Risanamento strutturale — Applicazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 — Esclusione)

(2000/C 102/44)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-63/98, Transpo Maastricht BV, società di diritto olandese, con sede in Maastricht (Paesi Bassi), e Marco Ooms, residente in Terneuzen (Paesi Bassi), rappresentati dall'avv. Marius Johan van Dam, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Entringer, 34 A, rue Philippe II, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Lugard e signora Pignataro), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 febbraio 1998, che nega ai ricorrenti, per il battello Durance, il beneficio di cui all'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116, pag. 25), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e signora P. Lindh, giudici, ha pronunciato, il 1° febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, quelle sostenute dalla Commissione.

(¹) GU C 184, del 13.6.1998.